



AFFINITY

**MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances Mutuelles
del Gruppo MMA**

SET INFORMATIVO

PROGRAMMA “Danni ai Beni Elettronici in Finanziamento da BNP Paribas Lease Group SA”

Polizza collettiva n. 7 407 558

SET INFORMATIVO, ai sensi del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018,

Il presente set informativo che contiene:

- Documento informativo precontrattuale (DIP Danni)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo Danni)
- Condizioni di assicurazione, comprensive di Glossario

Deve essere consegnato al Conduttore/Aderente prima della sottoscrizione del contratto.

Assicurazione Danni Ai Beni Elettronici

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA
MMA IARD, S.A., RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA

Prodotto: Danni ai Beni Elettronici in Finanziamento da BNP Paribas Lease Group SA
(Polizza Collettiva n. 7 407 558)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Questo contratto assicurativo protegge i Clienti contro i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita totale o al danneggiamento dei Materiali definito in noleggio dalla Contraente.



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative offerte garantiscono i danni materiali e diretti, conseguenti alla perdita o al danneggiamento dei Beni elettronici in noleggio dalla Contraente, causati dagli eventi di cui alle garanzie richiamate nel testo di polizza **così definite**:

- Contratti di leasing – materiale fisso (desktop, server)
- Contratti di leasing - materiale mobile Laptop
- Contratti di leasing – materiale mobile Smartphone e Tablet
- Contratti di leasing – Miste (fisso e mobile)

Garanzie di base :

- ✓ Danno accidentale
- ✓ Furto da tutte le cause



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Beni non inclusi tra quelli previsti in Polizza
- ✗ Costi coperti dalla garanzia del costruttore Software utilizzo del Bene Assicurato
- ✗ Attrezzature che costituiscono beni utilizzati a scopo dimostrativo;
- ✗ Qualiasi forma di virus informatico, cyber attack, ransomware e ricostruzione dei dati.



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni :

- ! colpa grave, negligenza o comportamento doloso

Principali limiti :

- ! Le garanzie possono essere soggette ai limiti indicati nel contratto.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e per il materiale mobile nonché quando siano utilizzate temporaneamente in Europa e nel Mondo (per un periodo massimo di 30 giorni consecutivi dopo la partenza del conduttore)



Che obblighi ho?

- **Al momento della firma del contratto:** Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
- **In corso di validità del contratto:** Dichiarare tutte le eventuali modifiche relative al rischio assicurato.
- **In caso di sinistro:** Segnalare entro 5 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a vostra conoscenza a ACQUIS. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.



Quando e come devo pagare?

Il premio è pagato con le stesse modalità previste nel contratto di finanziamento per il pagamento del canone a BNP Paribas Lease Group SA



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione al servizio di leasing ha la durata di un anno dalle ore 00:00 del giorno di effettiva decorrenza del contratto di leasing e termina con la fine del contratto di leasing o riconsegna del bene



Come posso disdire la polizza?

Il Cliente può disdire l'adesione alla polizza mediante lettera raccomandata spedita BNP Paribas Lease Group SA almeno 30 giorni prima della scadenza. Può inoltre recedere fino al sessantesimo giorno dopo l'adesione, comunicandolo BNP Paribas Lease Group SA tramite lettera raccomandata o PEC.

Indirizzo:

BNP PARIBAS LEASE GROUP SA / Ufficio Assicurazioni
Piazza Lina Bo Bardi, 3
20124, Milano

PEC: bnp_sa@legalmail.it

Assicurazione Ramo Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles

Prodotto: Danni ai Beni elettronici Finanziamento da BNP Paribas Lease Group
SA (Polizza Collettiva n. 7 407 558)

Data di realizzazione: 01/11/2021

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles con sedi legali e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie e Alexandre Oyon – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, e-mail.: contacts@covea-affinity.com.

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA, iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09.

MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA, iscritta nel Registro delle Imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09.

Informazioni relative alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell'impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 2 345 895 282.63 euro di cui per capitale sociale 537 052 368 euro e per riserve 1 619 776 434.47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2.400.223.000 euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1.080.100.000 euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 420% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 189%.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio della società MMA IARD Assurances Mutuelles il patrimonio netto è pari a 1 528 091 577.42 euro di cui per riserve 953 400 464.11 euro.

Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1.143.324.000 euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 285.231.000 euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1.911% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 478%.

Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

La Compagnia si impegna nei confronti dell'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. Le coperture assicurative offerte garantiscono contro i danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento dei Beni Assicurati elettronici oggetti di Leasing Finanziario/Operativo proposto da BNP Paribas Lease Group SA. Il presente programma assicurativo è riservato ai soli Clienti di BNP Paribas Leasing Solution S.p.A.,

residenti in Italia, che abbiano aderito ai servizi di leasing Finanziario proposti dalla Contraente per rifornirsi di dispositivi elettronici.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Sono escluse dalla Assicurazione:

- Costi di sostituzione o ripristino di dati memorizzati sul Bene Assicurato;
- Costi di riparazione per interventi correlati a un richiamo del produttore per il bene o interventi svolti da soggetti non autorizzati dalla Società; o qualsiasi danno derivante da manutenzione/pulizia o riparazione da parte di terzi diversi dal locatore
- Costi sostenuti a seguito dell'impossibilità di utilizzare il Bene Assicurato o qualsiasi altro costo diverso dal costo di riparazione o sostituzione del Bene Assicurato stesso;
- Costi coperti dalla garanzia del costruttore;
- Costi sostenuti qualora il Bene Assicurato abbia più di 60 mesi dalla data di adesione al servizio di Leasing finanziario/operativo offerto da BNP Paribas Leasing Solutions S.p.A.;
- Materiali/forniture di consumo;
- I danni derivanti da :
 - o qualsiasi perdita operativa, sia essa consecutiva o meno ad una Perdita assicurata, o L'usura, il difetto intrinseco del Materiale Assicurato, la ruggine, la corrosione, le macchie o i graffi, lo scolorimento, il marciume, i funghi, la muffa, i parassiti o l'infestazione o qualsiasi causa che operi gradualmente;
 - o qualsiasi perdita finanziaria a una terza parte;
 - o Contaminazione; i costi di decontaminazione e di contenimento dei detriti non sono coperti;
 - o Danni causati da sanzioni penali e loro conseguenze;
 - o Danni derivanti direttamente o indirettamente da misure di sequestro, confisca o distruzione adottate da autorità civili o militari;
 - o mancata restituzione dei Beni da parte del Noleggiatore;
- Danni materiali alle Attrezzature Assicurate derivanti da quelli indicati nel presente contratto,
- Inosservanza delle regole legali, amministrative e generali per l'uso delle attrezzature
- Quando l'Attrezzatura Assicurata è uguale o più vecchia del limite stabilito nelle Condizioni
- Guasti, difetti intrinseci del Bene Assicurato, imputabili a cause di origine interna, vizi di fabbricazione (anche in caso di richiamo del produttore), vizi occulti e quanto derivante da usura dei componenti qualunque ne sia la causa.
- Danni di esclusiva natura estetica, quali danni causati a parti esterne del bene che non ne pregiudicano il funzionamento (ad esempio rigature, graffi e scalfitture).
- Mancato funzionamento (panne) generato da modifiche delle caratteristiche di origine del bene o manomissione.
- Danni causati o derivati, dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo o dalle avvertenze del produttore. Risultante dall'abuso o dall'uso improprio intenzionale dell'Attrezzatura da parte del Conducente o dei suoi agenti o dipendenti;
- Assistenza, verifica, manutenzione o pulizia ordinaria.
- Accessori o periferiche che non erano parte integrante dell'installazione originale.



Ci sono limiti di copertura?

La Società effettua il pagamento dell'Indennizzo al netto dei seguenti limiti che restano a carico dell'Assicurato:

GARANZIA	MASSIMALI
FURTO	3 sinistri all'anno (di cui 1 solo in caso di perdita totale) e illimitato in caso di danno riparabile, entro il limite di copertura di: € 2000 per gli smartphone – tablet € 5000 per i laptop € 15 000 per il materiale fisso
DANNO ACCIDENTALE	

	Nessuna franchigia.
--	---------------------



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro, occorre rivolgersi alla seguente CENTRALE OPERATIVA a disposizione di tutti gli Assicurati: CENTRO OPERATIVO CLIENTI ACQUIS : 800 194 507; questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 17.30 Email : servizioclienti@acquisinsurance.com; Indirizzo postale: C/O Acquis Insurance Management, Via Uberto Visconti di Modrone 15, 20122 Milano, Italia</p>
	<p>La Centrale Operativa garantisce agli Assicurati: Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure del Programma Assicurativo; Servizio di Gestione dei Sinistri. È opportuno, prima di effettuare una riparazione, contattare il Servizio al Cliente ACQUIS per avere le informazioni necessarie.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione: Non è prevista alcuna erogazione diretta di prestazioni da parte di reti convenzionale con la Società.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: Non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</p>
	<p>Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Se la constatazione avviene in seguito ad un Sinistro, la conseguenza di un'omissione o di un'inesattezza è una riduzione della prestazione in proporzione ai premi pagati rispetto a quelli che sarebbero stati pagati se il rischio fosse stato dichiarato in modo accurato e completo. Se tale omissione o inesattezza è dovuta a frode o colpa grave del contraente o dell'Assicurato, l'Assicuratore è esonerato dal pagamento delle prestazioni.</p>
Obblighi dell'Impresa	<p>Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio è pagato con le stesse modalità previste nel contratto di finanziamento per il pagamento del canone a BNP Paribas Lease Group SA
Rimborso	Non è prevista la possibilità di rimborsare il premio già versato.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia.



Come posso disdire la polizza?

Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
--------------------	---



A chi è rivolto questo prodotto?

Il Proprietario dell'Attrezzatura assicurata contro i danni materiali per i contratti di noleggio a cui acconsente.



Quali costi devo sostenere?

Il premio è pagato con le stesse modalità previste nel contratto di finanziamento per il pagamento del canone a BNP Paribas Lease Group SA

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Acquis Insurance Management, Via Uberto Visconti di Modrone, 15 - 20122 Milano - Italia e-mail: servizioclienti@acquisinsurance.com La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it oppure all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du contrôle des pratiques commerciales – 75436 Paris Cedex 09 chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato. È facoltà dell'Assicurato ricorrere ad un arbitro per risolvere controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'ammontare del danno. Risoluzioni delle liti transfrontaliere. L'Assicurato può presentare reclamo all'Ivass direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRÀ GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

PROGRAMMA “Danni ai Beni Elettronici in Finanziamento da BNP Paribas Lease Group SA”

Premesso che:

1. **BNP Paribas Lease Group SA** intende proporre ai soggetti clienti con i quali stipuli un contratto di finanziamento (locazione finanziaria, locazione operativa, credito) una copertura assicurativa a tutela dei dispositivi elettronici quali Laptop, Tablet e Smartphone oggetto del contratto stesso, nei termini e limiti riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione;
2. **MMA IARD S.A e MMA IARD Assurances Mutuelles** intende prestate tale copertura nei termini riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione;

si stipula la presente Polizza Convenzione ad Adesione.

I Conduuttori (aderenti) potranno aderire alla Polizza Convenzione, tramite sottoscrizione del Modulo di Adesione, non oltre i 30 giorni successivi alla decorrenza del contratto di finanziamento.

SOMMARIO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	0
GLOSSARIO	9
CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	12
Art. 1.1- Descrizione	12
Art. 1.2 - Prescrizione	12
Art. 1.3 – Polizza in nome proprio o per conto di chi spetta	12
Art. 1.4 - Premio.	12
Art. 1.4 .1 Calcolo del premio.....	12
Art. 1.4.3 Conseguenze del mancato rispetto delle modalità di pagamento	12
Art. 1.5 – Validità Territoriale.....	12
Art. 1.6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	13
Art. 1.7 – Altre assicurazioni.....	13
Art. 1.8 – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza.	13
Art.1.9 – Variazione del Contraente.....	13
Art.1.10 - Diritto di recesso da parte dell’Aderente.....	13
Art. 1.11 - Clausola di delega.....	14
Art. 1.12 - Foro competente.....	14
Art. 1.13 - Rinvio alle norme di legge	14
Art 1. 14 Cessazione dell’Assicurazione.	14
NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE	14
Art 2.1 : Durata del contratto.....	14
Art. 2.2 - Scadenza della garanzia.....	15
Art. 2.3 – Rinuncia al diritto di surroga	15
Art. 2.4 – Esenzione da responsabilità	15
NORME DI ASSICURABILITÀ.....	15
Art. 3 - Beni assicurabili	15
ART. 3.1.- ESCLUSIONI	16
GARANZIE DISPONIBILI	17
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE : Rischi assicurati	17
Art. 4.1 Danno accidentale.....	17
ART. 4.1.1 – LIMITI DI INDENNIZZO	17
Art 4.2 – FURTO.....	17
Art. 4.2.1 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA.....	18
Art. 5 – FRANCHIGIE E SCOPERTI.....	18
Art . 5.1 - SCOPERTI e MASSIMALI	18
Art. 6 - MODALITA’ PER LA DENUNCIA DI SINISTRO.....	19
Art. 7 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO	19
Art. 8 - ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ.....	19

Art. 9 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 20
Art 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 22
Art. 11 – RECLAMI 22

GLOSSARIO

Nell'ambito delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, i termini di seguito indicati avranno il significato rispettivamente indicato accanto a ciascuno di essi e le definizioni indicate al plurale si intenderanno riferite anche al singolare e viceversa:

Incidente / accidentale

Qualsiasi evento improvviso, imprevedibile, irresistibile, esterno all'Attrezzatura assicurata, non causato dall'Assicurato e costituente la causa esclusiva del Sinistro.

Accessori

Parte coibentata del costruttore originale, compatibile e utile per l'utilizzo dell'Attrezzatura assicurata.

Anno assicurato:

Il periodo di durata del contratto di finanziamento con un massimo di 60 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia di assicurazione;

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il Aderente sottoscrive il Modulo di Adesione, presso il Contraente, a condizione che:

- sia stato sottoscritto il contratto di leasing;
 - il bene sia stato consegnato al Aderente;
 - il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto:
- altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui sono soddisfatti i requisiti sopra indicati

Assicurato

Per i contratti di locazione finanziaria e locazione operativa il soggetto proprietario del bene assicurato, cioè la Società di Leasing. Per i contratti di credito, il soggetto proprietario del bene assicurato cioè il Conduttore.

Assicuratore

MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione ovvero la polizza collettiva n. 7 407 558.

Bene assicurato

I dispositivi elettronici quali Laptop, Tablet, Smartphone, Desktop e Server che la Contraente offre ai propri clienti per il tramite di Finanziamenti.

Broker

ACQUIS Insurance Management B.V. Società a responsabilità limitata; registrata presso la Camera di commercio olandese con il numero 72830883 e registrata presso l'AFM con il numero 12046076, con sede legale in Teleport Boulevard 128-130, 1043 EJ Amsterdam, Olanda; è l'intermediario cui il contraente ha affidato la gestione del presente contratto.

Centrale Operativa

La Centrale Operativa di ACQUIS Insurance Management BV è costituita da risorse umane ed attrezzature, in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30, provvede a garantire il contatto telefonico con il cliente, organizzare gli interventi ed erogare le prestazioni di Polizza previste.

Conduttore/Cliente/Aderente

Il soggetto che aderisce alla polizza in Convenzione.

Contraente

Il soggetto che stipula la Polizza Convenzione ovvero BNP Paribas Lease Group SA.

Contratto di leasing

Contratto di leasing, tra l'Assicurato e il Locatario, per un periodo minimo di dodici mesi ed un periodo massimo di novantasei mesi. L'Assicurato deve portare il suddetto Contratto di leasing all'attenzione dell'Assicuratore o del Broker.

Contratto di riferimento

Il contratto di locazione finanziaria, locazione operativa e credito stipulato tra il Conduttore e l'Aderente.

Costo di riparazione

Copertura della riparazione dell'Attrezzatura assicurata danneggiata. Il costo di riparazione include:

- il costo dei pezzi di ricambio e delle forniture di rimpiazzo,
- le spese di manodopera in ore normali necessarie per lo smontaggio e il rimontaggio e le spese di viaggio e di trasporto, fino ad una percentuale del costo di rimpiazzo dell'Attrezzatura assicurata.

Costo di rimpiazzo

Prezzo di listino del fabbricante o, in mancanza di questo, il prezzo di acquisto, all'unità e senza sconto, del bene nuovo (o, se non è più commercializzato, di un nuovo articolo con caratteristiche e prestazioni identiche), oltre ai costi di imballaggio, le spese di trasporto al tasso più basso (compresi il carico, scarico e movimentazione) nonché, se non inclusi nel prezzo d'acquisto, i costi di assemblaggio, di collaudo e di avviamento e, se del caso, i dazi doganali e le imposte non recuperabili.

Esplosione

Azione improvvisa e violenta della pressione o del vuoto di un gas o vapore.

Danno accidentale

Tutti i danni materiali diretti esteriormente sensibili, generati da cause esterne, improvvise ed imprevedibili che producano una rottura, un mancato o un cattivo funzionamento del Bene assicurato.

Danni materiali

Qualsiasi danno o distruzione (totale o parziale) visibile esternamente, in opposizione ad un guasto, e che influisce sul corretto funzionamento dell'Attrezzatura assicurata, e risultante da un Incidente, fatte salve le esclusioni dalla garanzia.

Evento

Causa che genera il Sinistro. Un insieme di fatti dannosi aventi la stessa causa tecnica è considerato un unico evento dannoso.

Furto

Il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia

La prestazione dovuta in caso di Sinistro.

Guasto

Malfunzionamento elettrico, elettronico, elettromeccanico o meccanico di uno o più componenti dell'Attrezzatura assicurata, che ne pregiudica il corretto funzionamento e risulta da un fenomeno ad esso interno.

Indennizzo / Risarcimento:

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro alla Contraente.

Parti:

Il Contraente (BNP Paribas Leasing Solutions Italia), l'Assicurato (Cliente che sottoscrive la polizza in convenzione) e l'Assicuratore

Polizza

I documenti che comprovano il contratto di assicurazione, costituiti dal Documento Informativo Precontrattuale, dal Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo, dalle Condizioni di Assicurazione e dal Certificato di assicurazione, emessi in applicazione

alla Polizza collettiva n. 7 407 558 stipulata con la Società, le cui condizioni sono contenute nel presente Set Informativo.

Premio

La somma dovuta dalla Contraente alla Società.

Rischio:

La possibilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso, per il quale è prestata l'Assicurazione

Usura

- modifica progressiva delle caratteristiche geometriche,
- progressiva alterazione delle proprietà fisiche, termiche o chimiche,
- progressivo deterioramento dello stato superficiale, di un pezzo o una parte della macchina per effetto del funzionamento.

CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Art. 1.1- Descrizione

Il presente programma assicurativo è riservato ai soli Clienti di BNP Paribas Lease Group SA residenti in Italia, che abbiano aderito ai servizi di Finanziamento proposti dalla Contraente per rifornirsi di dispositivi elettronici il cui uso non sia personale o per scopi non professionali.

Art. 1.2 - Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 1.3 – Polizza in nome proprio o per conto di chi spetta

La Società ed il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente Polizza è stipulata ai sensi e per effetti dell'art. 1891 c.c. per conto.

Art. 1.4 - Premio.

Il pagamento del premio è a carico dell'aderente

Art. 1.4 .1 Calcolo del premio

Il premio è espresso in euro.

Il premio è specificato nel modulo di adesione ed è calcolato sulla base degli elementi che compongono il parco delle Attrezzature assicurate.

Il premio è calcolato applicando un'aliquota all'elemento variabile definito nel modulo di adesione come base di calcolo.

Il premio è calcolato per la durata totale del periodo di noleggio per ogni Attrezzatura assicurata dichiarata dal Sottoscrittore.

Art. 1.4.2 Conseguenze del mancato rispetto delle modalità di pagamento

In caso di mancato pagamento del premio e indipendentemente dal diritto dell'Assicuratore di perseguire in giudizio l'esecuzione del Contratto, l'Assicuratore può:

- sospendere la garanzia inviando una lettera raccomandata all'ultima sede sociale nota

Oppure una lettera raccomandata elettronica di costituzione in mora; la garanzia è sospesa trenta giorni dopo tale invio;

- risolvere il Contratto dieci giorni dopo questo termine di trenta giorni se il pagamento non è pervenuto all'Assicuratore entro tale termine.

IMPORTANTE

La sospensione o la disdetta della garanzia per mancato pagamento non esonera l'Assicurato dall'obbligo di versare i premi dovuti alla scadenza.

Art. 1.5 – Validità Territoriale

Le garanzie della presente polizza Convenzione sono operanti qualora le cose assicurate siano utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e per il materiale mobile nonché quando siano utilizzate temporaneamente in Europa e nel Mondo (per un periodo massimo di 30 giorni consecutivi dopo la partenza del conduttore), ma in quest'ultimi casi solamente se le caratteristiche del bene siano tali da consentire la copertura assicurativa senza entrare in conflitto con la

legislazione vigente (non sia cioè in vigore l'obbligo di stipula di una polizza a livello locale od in Libertà di Prestazione di Servizi).

Art. 1.6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla sostituzione del Bene assicurato nonché alla stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 1.7 – Altre assicurazioni

Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni

In caso di sinistro l'Assicurato è obbligato a comunicare alla Società tutte le altre assicurazioni per gli stessi rischi esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti fornendo copia della relativa polizza.

Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per loro conto sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente assicurazione è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

Art. 1.8 – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza.

Sono escluse dalla Assicurazione:

1. qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da guerra e guerra civile;
2. i Sinistri, oppure qualsiasi perdita, spesa o passività derivanti da:
 - (a) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante da combustione nucleare; oppure
 - (b) radioattività, tossicità, esplosività o qualsiasi altra proprietà rischiosa di qualsiasi attrezzatura nucleare esplosiva o relativo componente;
3. qualsiasi Sinistro derivante o traente origine dal coinvolgimento dell'Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso;
4. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante o traente origine da: (i) suicidio, tentato o consumato, dal Cliente, oppure (ii) autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
5. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dal fatto che l'Assicurato è in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, ovvero correlata al consumo di alcool o di sostanze non prescritte da un medico.
6. qualsiasi Sinistro dovuto o causato da dolo dell'Assicurato.

Art.1.9 – Variazione del Contraente

Nel caso di fusione del Contraente con una o più altre società, la presente polizza Convenzione continua con la società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la presente polizza convenzione continua con la società nella sua forma nuova e sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Nei casi di scioglimento del Contraente la presente polizza convenzione continua fino alla chiusura della liquidazione.

Il Contraente, i suoi eredi o aventi causa, sono tenuti a dare avviso alla Società delle variazioni sopra indicate entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi.

Art.1.10 - Diritto di recesso da parte dell'Aderente

Fino al sessantesimo giorno dopo l'adesione alla copertura assicurativa, l'Aderente/Conducente può recedere dalla stessa, comunicandolo al Contraente tramite lettera raccomandata o Pec. In caso di recesso dalla copertura assicurativa resta valido ed efficace il contratto di leasing stipulato con il Contraente.

Art. 1.11 - Clausola di delega.

L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'impresa MMA IARD S.A. designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicuratrice. Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicuratrice. La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicuratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.

L'assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:

MMA IARD S.A.:	99,9%
MMA IARD Assurances Mutuelles :	0,1%

Le Società, in parziale deroga all'art. 1911 c.c., sono solidalmente responsabili.

Art. 1.12 - Foro competente

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al 1° comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

Art. 1.13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge italiane.

Art 1. 14 Cessazione dell'Assicurazione.

La polizza si risolve contestualmente al termine del contratto di finanziamento oppure a seguito della richiesta dell'Assicurato

E' necessario:

- informare dell'evento la Società con comunicazione scritta
- consegnare – unitamente alla predetta comunicazione - la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto.

Le relativi esclusioni decorrono dalle ore 24 del giorno della consegna di tale documentazione.

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE

Art 2.1 : Durata del contratto

- a. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il Aderente sottoscrive il Modulo di Adesione, presso il Contraente, a condizione che:

- sia stato sottoscritto il contratto di leasing;
 - il bene sia stato consegnato al Aderente;
 - il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto:
- b.** altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui sono soddisfatti i requisiti sopra indicati **Recesso dal contratto**. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dalla definizione dei rapporti le Parti hanno facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata da inviarsi al Servizio al Cliente ACQUIS con preavviso di 30 giorni. Resta inteso tra le parti che, anche in caso di recesso, le coperture assicurative prestate sui beni già in copertura resteranno in vigore fino alla scadenza originale di ciascuna copertura. Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass 40/2018, l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al Servizio al Cliente ACQUIS entro 30 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo. In tali casi non è previsto il rimborso del premio.

Art. 2.2 - Scadenza della garanzia

La garanzia cessa automaticamente alla scadenza originariamente prevista del Contratto di Riferimento oppure, se antecedente, al momento del riscatto del bene assicurato da parte del Conducente o a quello della risoluzione o cessazione del Contratto di Riferimento per qualsiasi motivo, compreso il caso dell'inadempimento del Conducente.

Nei casi di cessione del Contratto di Riferimento, la copertura assicurativa stipulata dal Conducente cessa e la Società provvede all'eventuale rimborso della parte di premio pagata e non goduta. Il Conducente subentrante potrà aderire al programma assicurativo previa sottoscrizione di un nuovo modulo di adesione.

Art. 2.3 – Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile unicamente verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo. In questo ultimo caso, la Società avrà diritto ad incassare quanto ottenuto dall'Assicurato.

Art. 2.4 – Esenzione da responsabilità

Il Contraente stipula l'Assicurazione nell'interesse dei propri Clienti, restando esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, tranne che nel caso in cui il Contraente non abbia prontamente rese disponibili alla Società, attraverso il canale informativo dedicato, le informazioni necessarie a mettere in copertura il Cliente.

NORME DI ASSICURABILITÀ

Art. 3 - Beni assicurabili

L'Assicuratore, previo pagamento del premio di Polizza, si impegna a riparare e se necessario a sostituire il Bene a seguito del danneggiamento o del furto del bene (con provata denuncia presso le Autorità competenti) Si intendono assicurati esclusivamente i beni usati riconducibili esclusivamente alle seguenti categorie:

- Contratti di leasing – materiale fisso (desktop, server)
- Contratti di leasing - materiale mobile Laptop

- Contratti di leasing – materiale mobile Smartphone e Tablet
- Contratti di leasing – Miste (fisso e mobile)

ART. 3.1.- ESCLUSIONI

Oltre a quanto previsto, dall'Art.– Esclusioni valide per tutte le sezioni di Polizza, si intendono in ogni caso escluse dall'Assicurazione Danno Accidentale:

- Costi di sostituzione o ripristino di dati memorizzati sul Bene Assicurato;
- Beni non inclusi tra quelli previsti in Polizza: Laptop, Tablet e Smartphone;
- Costi di riparazione per interventi correlati a un richiamo del produttore per il bene o interventi svolti da soggetti non autorizzati dalla Società; o qualsiasi danno derivante da manutenzione/pulizia o riparazione da parte di terzi diversi dal locatore
- Costi sostenuti a seguito dell'impossibilità di utilizzare il Bene Assicurato o qualsiasi altro costo diverso dal costo di riparazione o sostituzione del Bene Assicurato stesso;
- Costi coperti dalla garanzia del costruttore;
- Costi sostenuti qualora il Bene Assicurato abbia più di 36 mesi dalla data di adesione al servizio di Leasing finanziario/operativo offerto da BNP Paribas Leasing Solutions S.p.A;
- Attrezzature che costituiscono beni utilizzati a scopo dimostrativo;
- Materiali/forniture di consumo;
- I danni derivanti da :
 - o qualsiasi perdita operativa, sia essa consecutiva o meno ad una Perdita assicurata,
 - o L'usura, il difetto intrinseco del Materiale Assicurato, la ruggine, la corrosione, le macchie o i graffi, lo scolorimento, il marciume, i funghi, la muffa, i parassiti o l'infestazione o qualsiasi causa che operi gradualmente;
 - o qualsiasi perdita finanziaria a una terza parte;
 - o Contaminazione; i costi di decontaminazione e di contenimento dei detriti non sono coperti;
 - o Danni causati da sanzioni penali e loro conseguenze;
 - o Danni derivanti direttamente o indirettamente da misure di sequestro, confisca o distruzione adottate da autorità civili o militari;
 - o mancata restituzione dei Beni da parte del Noleggiatore;
- Danni materiali alle Attrezzature Assicurate derivanti da quelli indicati nel presente contratto,
- Inosservanza delle regole legali, amministrative e generali per l'uso delle attrezzature
- Quando l'Attrezzatura Assicurata è uguale o più vecchia del limite stabilito nelle Condizioni
- Guasti, difetti intrinseci del Bene Assicurato, imputabili a cause di origine interna, vizi di fabbricazione (anche in caso di richiamo del produttore), vizi occulti e quanto derivante da usura dei componenti qualunque ne sia la causa.
- Danni di esclusiva natura estetica, quali danni causati a parti esterne del bene che non ne pregiudicano il funzionamento (ad esempio rigature, graffi e scalfitture).
- Mancato funzionamento (panne) generato da modifiche delle caratteristiche di origine del bene o manomissione.
- Danni causati o derivati, dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo o dalle avvertenze del produttore. Risultante dall'abuso o dall'uso improprio intenzionale dell'Attrezzatura da parte del Conduttore o dei suoi agenti o dipendenti;
- Assistenza, verifica, manutenzione o pulizia ordinaria.
- Accessori o periferiche che non erano parte integrante dell'installazione originale.
- Software utilizzo del Bene Assicurato.
- Qualsiasi forma di virus informatico, cyber attack, ransomware and ricostruzione dei dati.

GARANZIE DISPONIBILI

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE : Rischi assicurati

Art. 4.1 Danno accidentale

La Società provvederà - nei limiti ed alle condizioni che seguono, per la garanzia “Danno Accidentale” nel caso in cui il Bene Assicurato elettronico oggetto di Finanziamento proposto da BNP Paribas Lease Group SA, diventi inutilizzabile a causa di danno materiale diretto esteriormente sensibile, generato da causa esterna, improvvisa ed imprevedibile che ha prodotto una rottura, un difetto, un mancato o un cattivo funzionamento del Bene assicurato – alla riparazione del Bene elettronico assicurato o nel caso in cui non fosse possibile la riparazione e fosse anti economico.

Il costo di riparazione riconosciuto dall'Assicuratore include:

- il costo dei pezzi di ricambio e delle forniture di rimpiazzo,
- le spese di manodopera in ore normali necessarie per lo smontaggio e il rimontaggio e le spese di viaggio e di trasporto, fino ad una percentuale del costo di rimpiazzo dell'Attrezzatura assicurata.

La sostituzione può avvenire con un dispositivo Elettronico identico al dispositivo assicurato o equivalente con funzionalità equivalenti alla data del Sinistro (cioè con caratteristiche tecniche principali almeno equivalenti al dispositivo assicurato ad eccezione del marchio, del colore, del peso e delle caratteristiche di design). Il dispositivo sostitutivo può essere nuovo o rigenerato (ossia rimesso a nuovo allo stesso livello di caratteristiche di un apparecchio nuovo del costruttore originale, ad eccezione dell'imballaggio).

Il valore dell'attrezzatura di sostituzione non può tuttavia superare il Costo di rimpiazzo del dispositivo assicurato o il suo valore economico, ossia il valore di acquisto iniziale al netto dell'imposta del dispositivo assicurato.

ART. 4.1.1 – LIMITI DI INDENNIZZO

La presente Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto. Per la garanzia “Danno Accidentale” l'Assicuratore terrà a proprio carico tutti i costi derivanti dalla riparazione o sostituzione dei Dispositivi elettronici coperti dalla presente Polizza.

Art 4.2 – FURTO

L'Assicuratore provvederà - nei limiti ed alle condizioni che seguono, per la garanzia “FURTO” del Bene Assicurato oggetto di Leasing Finanziario proposto da BNP Paribas Lease Group SA., alla sostituzione con un dispositivo elettronico nuovo o rigenerato o di egual valore a quello nuovo, nel caso in cui non fosse più reperibile sul mercato. La Società terrà a proprio carico tutti i costi inerenti il sinistro.

La garanzia è limitata ai seguenti tipi di furto

Furto con aggressione: sottrazione fraudolenta dell'Apparato Assicurato commessa da un Terzo accompagnata o seguita da violenza e registrata da una ricevuta per la presentazione di una denuncia alle autorità di polizia competenti.

Furto con scasso: sottrazione fraudolenta dell'Apparecchio Assicurato da parte di un Terzo da un veicolo o da un'abitazione o da un luogo adibito o destinato alla custodia di fondi, valori, merci o attrezzature, entrando nei

locali con l'inganno, scassinando o arrampicandosi e registrata da una ricevuta di presentazione della denuncia alle autorità di polizia competenti

Art. 4.2.1 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha durata del contratto di finanziamento con un massimo di 60 mesi e saranno indennizzabili 3 sinistri all'anno (di cui 1 solo in caso di perdita totale) e illimitati in caso di danno riparabile, entro il limite di copertura.

Art. 5 – FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia è estesa ai danni avvenuti durante il loro impiego ed il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.

Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli, i danni causati da furto sono in garanzia purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere ed il bagagliaio chiusi a chiave;
- il veicolo sia provvisto di capote rigida;
- il bene assicurato sia riposto nel bagagliaio, non visibile dall'esterno;
- il furto avvenga mediante scasso dei mezzi di chiusura del veicolo.

All'interno dei locali i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stesso, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fosse stata eventualmente riposta l'apparecchiatura.

Art . 5.1 - SCOPERTI e MASSIMALI

La Società effettua il pagamento dell'Indennizzo al netto dei seguenti limiti che restano a carico dell'Assicurato:

GARANZIA	MASSIMALI
FURTO DANNO ACCIDENTALE	3 sinistri all'anno (di cui 1 solo in caso di perdita totale) e illimitato in caso di danno riparabile, entro il limite di copertura di: € 2000 per smartphone – tablet € 5000 per laptop € 15 000 per materiale fisso Nessuna franchigia.

In caso di sinistro, la responsabilità massima dell'Assicuratore è limitata a € 2.000.000 per sinistro e per luogo della situazione di rischio.

Art. 6 - MODALITA' PER LA DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di Sinistro occorre rivolgersi alle seguenti CENTRALE OPERATIVA a disposizione di tutti gli Assicurati:

CENTRO OPERATIVO CLIENTI ACQUIS :

800 194 507; questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 17.30

Email : servizioclienti@acquisinsurance.com;

Indirizzo postale: C/O Acquis Insurance Management, Via Uberto Visconti di Modrone 15, 20122 Milano, Italia

La Centrale Operativa garantisce inoltre ai Conduuttori:

Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure del Programma Assicurativo;

Servizio di Gestione dei Sinistri. È opportuno, prima di effettuare una riparazione, contattare il Servizio al Cliente ACQUIS per avere le informazioni necessarie.

Art. 7 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

DANNO ACCIDENTALE

In caso di sinistro ai sensi della copertura DANNO ACCIDENTALE della polizza, il Conduuttore deve ottemperare al disposto dell'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio".

In caso di danno al Bene assicurato il Conduuttore deve, entro 5 giorni lavorativi, contattare telefonicamente il Centro Operativo gestito da ACQUIS al numero sopra indicato.

Il Cliente è tenuto a effettuare a propria cura e spese il backup dei dati e dei programmi del Bene Assicurato danneggiato prima della consegna e deve metterlo a disposizione del Riparatore dopo averne rimosso tutti i sistemi di protezione all'accesso (quali ad esempio Trova My Iphone, Blocca Google Account, password e PIN). La riparazione avverrà con modalità e tempi descritti nell'agreement con Acquis.

FURTO

In caso di sinistro ai sensi della copertura FURTO della polizza, l'Assicurato deve:

entro 3 (tre) giorni lavorativi contattare telefonicamente il Centro Operativo gestito da ACQUIS al numero sopra indicato.

Deve altresì provvedere alla denuncia del sinistro presso le autorità giudiziarie competenti al fine di effettuare il blocco del Bene Assicurato.

Il cliente deve contestualmente far pervenire mail contenente:

- Data del sinistro;
- Luogo del sinistro;
- Nome e Cognome del Cliente che ha sottoscritto il contratto di Finanziamento;
- Copia del contratto di Leasing finanziario/operativo;
- Copia della denuncia effettuata presso le autorità giudiziarie.

Art. 8 - ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ

Il Contraente stipula l'Assicurazione nell'interesse dei propri Clienti, restando esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, tranne che nel caso in

cui il Contraente non abbia prontamente rese disponibili alla Società, attraverso il canale informativo dedicato, le informazioni necessarie a mettere in copertura il Cliente.

Art. 9 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- **A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?**

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Parigi 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare - 75009 Paris - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.eu>.

I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer. Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: protectiondesdonnees@groupe-mma.fr o per posta: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.

- **Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?**

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:

- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

L'Assicuratore può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di

un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

- **Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?**

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.

Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall'iscrizione.

- **Quali sono i diritti di cui disponete?**

Disponete innanzitutto di un **diritto di opposizione** che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.

Disponete anche:

- di un **diritto d'accesso**, che vi consente di ottenere:
 - la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
 - copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano

Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.

- di un **diritto di chiedere la portabilità** di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.
- di un **diritto di opposizione**: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte della Società o dei suoi partners.
- di un **diritto di rettifica**: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano.
- di un **diritto alla cancellazione**: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento.
- di un **diritto di limitazione**, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
 - in caso di uso illecito dei vostri dati;
 - se contestate l'esattezza dei vostri dati;
 - se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o via email all'indirizzo protectiondesdonnees@groupe-mma.fr

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.

Art 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto può essere risolto dalle parti nei casi e alle condizioni di seguito indicate:

- **COME?**

- Con dichiarazione verbale contro ricevuta presso la sede legale o presso il nostro ufficio di rappresentanza.
- Per lettera raccomandata o posta elettronica raccomandata, essendo l'inizio dell'eventuale termine di preavviso fissato alla data di invio della lettera raccomandata, farà fede il timbro postale.

- **QUANDO E DA CHI?**

Dall'Assicuratore e dall'Assicurato: ad ogni anniversario, con un preavviso di due mesi secondo le modalità e le condizioni indicate nelle Condizioni Particolari.

Dall'Assicuratore durante il periodo annuale in corso,

- In caso di mancato pagamento dei premi
- In caso di aumento del rischio dopo 12 mesi
- In caso di omissione o inesattezza della dichiarazione del rischio al momento della sottoscrizione o durante la durata del Contratto
- in seguito al Sinistro

Dall'Assicurato durante il periodo annuale:

- Nel caso in cui l'Assicuratore rifiuti di ridurre il premio nonostante una riduzione del rischio dovuta a nuove circostanze
- In caso di revisione del premio a causa di un aumento per motivi tecnici delle tariffe applicate dall'Assicuratore
- Entro un mese dalla notifica della disdetta da parte dell'Assicuratore di un altro Contratto dopo un Sinistro

Come di diritto:

- In caso di revoca totale dell'autorizzazione dell'Assicuratore
- In caso di totale scomparsa del rischio a seguito di un evento non garantito
- In caso di trasferimento della proprietà dell'oggetto assicurato, la garanzia non è trasferibile e la disdetta avviene il giorno del trasferimento per qualsiasi motivo.

- **CONSEGUENZE**

In caso di disdetta tra due anniversari, l'Assicuratore non riceve la parte del premio corrispondente al periodo successivo alla disdetta. Deve essere rimborsata se è stata ricevuta in anticipo.

Tuttavia, questa parte del premio viene acquisita dall'Assicuratore quale indennizzo in caso di disdetta notificata dall'Assicuratore in virtù del suo potere di risolvere il Contratto a causa di inesattezze nelle risposte al questionario, a condizione che l'Assicuratore non sia presente, per negligenza o colpa grave.

Art. 11 – RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Acquis Insurance Management B.V.

Qualora il reclamante (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it oppure

all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du contrôle des pratiques commerciales - 75436 Paris Cedex 09, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi quali :

- Mediazione : Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98),
- Negoziazione assistita : Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa,
- Arbitrato : È facoltà dell'Assicurato ricorrere ad un arbitrato per risolvere controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'ammontare del danno.

La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

I Periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Assicurazione;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell'Indennizzo sulla base delle norme contrattuali.
5. i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali.

ALLEGATO A – ATTREZZATURE AMMISSIBILI

- Contratti di leasing – materiale fisso (desktop, server)
- Contratti di leasing - materiale mobile Laptop
- Contratti di leasing – materiale mobile Smartphone e Tablet
- Contratti di leasing – Miste (fisso e mobile)